

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3266

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTUCCI, SCARFAGNA, ATTILIO SANTORO, TARADASH, MAIOLO, POLIZIO, DEL BASSO DE CARO, ROMANO, GASPARI

Modifiche al codice civile in materia di competenze delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Modifiche al titolo VI delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Presentata il 20 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto a tutti come costituisca un disagio ed una penalizzazione costante per gli utenti la lentezza della giustizia, in particolare per quanto riguarda il settore civile dove le definizioni dei contenziosi spesso hanno durata che supera anche i vent'anni.

Ed è altrettanto noto come l'attività giudiziaria venga appesantita da esigenze burocratiche che nulla hanno a che vedere con la giustizia, e che valgono solo ad ostacolare ulteriormente la speditezza dei procedimenti, intesi in senso proprio. In particolare si verifica che alcune funzioni relative alle imprese, svolte dai tribunali, sono assimilabili a quelle svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con una evidente

mortificazione della stessa attività del giudice.

Una legge riformatrice di alcune competenze servirebbe quindi sia a snellire alcuni servizi sia ad agevolare gli utenti soffocati da un'eccessiva burocratizzazione, ed inoltre corrisponderebbe alla necessità di accorpate in un unico organismo delle competenze che, pur relative ad un medesimo oggetto, si trovano, finora, diversificate.

La presente proposta di legge contribuirebbe, pertanto, a rendere più snella e più funzionale alle esigenze dell'economia la tenuta dei registri delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, evitando, tra l'altro, duplicazioni di certificazioni.

L'articolato proposto prevede, dall'articolo 1 e all'articolo 8, il passaggio delle competenze relative alla tenuta del registro delle imprese ed atti relativi dai tribunali alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso la modifica degli articoli relativi del codice civile e l'abrogazione delle norme vigenti difformi.

Ma questa proposta corrisponde all'ulteriore finalità di rendere più funzionale e più adeguate all'attuale momento storico le disposizioni penali relative agli istituti giuridici previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per successive modificazioni ed in particolare alla disciplina dei delitti di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice. Si rende infatti opportuno adeguare allo spirito della legislazione di altri Paesi comunitari la reale portata di questi istituti, riducendo a contravvenzione la bancarotta semplice che è reato di natura eminentemente colposa e riducendo la pena per la bancarotta

fraudolenta, assimilandola per eccesso a quella prevista per la truffa, della quale presenta tutte le caratteristiche.

È pertanto prevista una pena massima di quattro anni per il delitto di bancarotta fraudolenta e la configurazione come contravvenzione della bancarotta semplice, con la previsione di una ammenda alternativa nel caso di bancarotta semplice sino al pagamento di una somma massima di 50 milioni di lire.

Va infine rilevato che il meccanismo messo a punto con la presente proposta di legge consente di esercitare un'accurata vigilanza preventiva sulle aziende da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura evitando al massimo i rischi di fallimento e dando all'imprenditore un'assistenza attraverso supporti di alta valenza.

Di qui, onorevoli colleghi, l'invito ad approvare la presente proposta di legge in tempi auspicabilmente rapidi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio curano la tenuta del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 2188 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio ».

ART. 3.

1. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2189 del codice civile è sostituito dal seguente: « Questi può ricorrere entro otto giorni al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, che provvede con proprio atto ».

ART. 4.

1. Il secondo periodo dell'articolo 2190 del codice civile è sostituito dal seguente: « Decorso inutilmente il termine assegnato, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio le dispone con proprio atto ».

ART. 5.

1. L'articolo 2191 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2191. — *Calcellazione d'ufficio*). — Se una iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, sentito l'interessato, ne ordina con proprio atto la cancellazione ».

ART. 6.

1. L'articolo 2192 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2192. — (*Ricorso contro il provvedimento della camera di commercio*). — Contro il provvedimento del presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato può ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ».

ART. 7.

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è istituito, ai sensi del regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1980, un albo professionale dei periti, al quale possono accedere i dottori commercialisti, gli avvocati ed i ragionieri già iscritti all'albo professionale di categoria e che abbiano partecipato ad un corso promosso dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, per gli addetti al controllo e allo sviluppo aziendale.

2. Le imprese i cui bilanci registrino perdite superiori al capitale sociale sono tenute a richiedere la consulenza dei periti iscritti all'albo professionale di cui al comma 1.

3. I periti di cui al comma 1, qualora ravvisino l'esistenza di reati nella gestione delle imprese, sono tenuti ad informarne l'autorità giudiziaria competente.

4. I periti di cui al comma 1 del presente articolo provvedono, altresì, ad informare l'imprenditore e la camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura competente per territorio, della necessità di ricorrere agli istituti previsti dalle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

ART. 8.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento per l'attuazione del registro delle imprese di cui all'articolo 1 presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con le relative norme transitorie, ed il regolamento per l'istituzione dell'albo dei periti di cui all'articolo 7.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, entro il medesimo termine di cui al comma 1, di concerto con il Ministro delle finanze, il regolamento per la determinazione dei diritti erariali relativi al registro delle imprese di cui alla presente legge.

ART. 9.

1. Le norme sulla tenuta del registro delle imprese di cui all'articolo 1 che dispongono in maniera difforme di quanto stabilito dalla presente legge sono abrogate.

ART. 10.

1. All'articolo 216 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da tre a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « sino a quattro anni »;

b) al terzo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sino a due anni »;

c) al quarto comma, le parole: « di dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « di tre anni ».

ART. 11.

1. All'articolo 217 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, all'alinea, le parole: « È punito con la reclusione da sei mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « È punito con l'arresto sino a diciotto mesi o con l'ammenda fino a 50 milioni di lire »;

b) al primo comma, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente: « 5-*bis*). — ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto ».

c) il terzo comma è abrogato.

ART. 12.

1. L'articolo 218 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

ART. 13.

1. All'articolo 220 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « È punito con la reclusione da sei a diciotto

mesi » sono sostituite dalle seguenti: « È punito con l'arresto sino a diciotto mesi o con l'ammenda sino a 50 milioni di lire »;

b) il secondo comma è abrogato.

ART. 14.

1. L'articolo 225 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

